

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 30 (1958)
Heft: 3

Artikel: Decreto che istituisce il Consiglio di difesa nazionale
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-244898>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 18.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Decreto che istituisce il **CONSIGLIO DI DIFESA NAZIONALE**

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

visto l'articolo 104 della Costituzione federale,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il **Consiglio di difesa nazionale** è organo consultivo del Consiglio federale.

Il Consiglio di difesa nazionale tratta le questioni di difesa nazionale che eccedono i termini propriamente militari e coordina le misure civili con quelle militari. Esso registra l'esito delle sue deliberazioni in rapporti, raccomandazioni e proposte destinati al Consiglio federale.

I compiti della **Commissione per la difesa nazionale** rimangono immutati.

Art. 2. — Il Consiglio di difesa nazionale è composto di ventidue membri; essi sono:

il Capo del Dipartimento militare federale, come presidente,
dodici persone, estranee all'amministrazione, scelte, segnatamente, nelle
cerchie economiche e scientifiche,
tre rappresentanti del Dipartimento militare federale,
un rappresentante di ciascuno degli altri Dipartimenti.

Il Consiglio federale nomina, per un triennio, i membri estranei all'amministrazione e i loro supplenti; i Dipartimenti designano i loro rappresentanti e i supplenti di questi.

Art. 3. — Il presidente, di concerto con i Dipartimenti interessati, stabilisce quali questioni debbano essere esaminate dal Consiglio di difesa nazionale, cui hanno facoltà di porre problemi anche il Consiglio federale o la Delegazione per gli affari militari.

I membri del Consiglio di difesa nazionale possono fare proposte al presidente circa l'elenco delle trattande.

Art. 4. — Il presidente può costituire sottocommissioni e ricorrere a periti; egli può indire sedute in comune con la Commissione per la difesa nazionale.

Art. 5. — Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti; dandosi parità, il presidente decide.

I rapporti, le raccomandazioni e le proposte, sono, d'ordinario, allestiti dalla Segreteria del Consiglio di difesa nazionale.

Art. 6. — I membri del Consiglio di difesa nazionale e i periti ricevono le indennità stabilite nell'ordinanza del 25 gennaio 1952 concernente le diarie e le indennità di viaggio ai membri delle commissioni e ai periti.

Art. 7. — Il Consiglio di difesa nazionale fa parte, quanto all'amministrazione, del Dipartimento militare federale.

Questo Dipartimento ne cura la segreteria.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore il 1. luglio 1958.

Il Dipartimento militare federale è incaricato di eseguirlo.

Berna, 16 giugno 1958.